

N. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314
2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-*bis*-4707-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 411, d'iniziativa del deputato
SCOCA

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura
penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

Presentata il 9 maggio 1996

n. 882, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
NICOLA PASETTO, ALBERTO GIORGETTI

Interpretazione autentica dell'articolo 444, comma 1, del
codice di procedura penale, in materia di applicazione della
pena su richiesta

Presentata il 15 maggio 1996

n. 1113, d'iniziativa del deputato**ANEDDA**

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

Presentata il 22 maggio 1996

n. 1182, d'iniziativa del deputato**SARACENI**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

Presentata il 23 maggio 1996

n. 1210, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, FOLENA, SARACENI, ALTEA, CARBONI, CESETTI,
LUCIDI, MUSSI, OLIVIERI, PARRELLI, SCHIETROMA,
SERAFINI, SINISCALCHI**

Introduzione degli articoli 21-*bis* e 118-*ter* del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio del pubblico ministero

Presentata il 24 maggio 1996

n. 1507, d'iniziativa del deputato**PISAPIA**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti e introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale

Presentata il 13 giugno 1996

**n. 1869, d'iniziativa del deputato
CARMELO CARRARA**

Modifiche all'articolo 8 del codice di procedura penale
concernente la competenza per territorio

Presentata il 12 luglio 1996

**n. 1958, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
ANEDDA, SIMEONE, MARINO**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
udienza preliminare, giudizio abbreviato e applicazione
della pena su richiesta

Presentata il 23 luglio 1996

**n. 1991, d'iniziativa del deputato
MAIOLO**

Modifiche al codice di procedura penale in materia
di competenza territoriale del pubblico ministero

Presentata il 25 luglio 1996

**n. 1995, d'iniziativa del deputato
MAIOLO**

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura
penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

Presentata il 25 luglio 1996

n. 2314, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, MORSELLI, NERI, MARINO

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione

Presentata il 25 settembre 1996

n. 2655, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMELO CARRARA, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, FRONZUTI, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, PANETTA, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, COLA, VOLONTÈ, MASTELLA

Modifiche agli articoli 417 e 555 del codice di procedura penale in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio

Presentata il 7 novembre 1996

n. 2656, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMELO CARRARA, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, VOLONTÈ, COLA, MASTELLA

Modifiche agli articoli 54 e 54-bis del codice di procedura penale in materia di contrasti negativi e positivi tra uffici del pubblico ministero

Presentata il 7 novembre 1996

n. 3464, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISANU, PARENTI, DONATO BRUNO, GIULIANO, GAZZILLI, MAROTTA, VITALI, TARDITI, MAIOLO, SAPONARA, LEONE, MANCUSO

Norme in materia di competenza del pubblico ministero

Presentata il 20 marzo 1997

n. 3728, d'iniziativa del deputato
SARACENI

Interpretazione autentica dell'articolo 100, comma 2,
del codice di procedura penale, concernente la procura speciale

Presentata il 21 maggio 1997

n. 4382, d'iniziativa del deputato
PISAPIA

Modifiche al codice di procedura penale per i reati di
competenza del giudice unico di primo grado

Presentata il 3 dicembre 1997

n. 4440, d'iniziativa del deputato
GIULIANO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di ga-
ranzie per l'imputato nel procedimento davanti al tribunale
in composizione monocratica

Presentata il 13 gennaio 1998

n. 4590, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI, SIMEONE, MANZONI, OZZA, BERSELLI, TRANTINO, ALBONI, ALEFFI, AMATO, ARMAROLI, ASCIERTO, BECCHETTI, BERTUCCI, BONO, DONATO BRUNO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARDIELLO, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CENTO, CONTENTO, COSTA, CUSCUNÀ, DE FRANCISCIS, del BARONE, DELL'UTRI, DI COMITE, d'IPPOLITO, DIVELLA, FEI, FILOCAMO, FINO, FOTI, FRAU, GALEAZZI, GAZZILLI, GIULIANO, IACOBELLIS, LANDI, LENTO, LEONE, LOSURDO, LUCCHESI, MAIOLO, MALGIERI, MATACENA, MESSA, MISURACA, GIOVANNI PACE, PAOLONE, PARENTI, PAROLI, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, POLI BORTONE, RICCI, ANTONIO RIZZO, ROMANO CARRATELLI, RUSSO, SAPONARA, TRINGALI, ZACCHEO, ZACCHERA, VALENSISE, CESARO

Disposizione concernente l'attività dei praticanti avvocati

Presentata il 23 febbraio 1998

DISEGNO DI LEGGE

n. 4625-bis

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

Disposizioni in tema di definizione del contenzioso civile pendente, di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, di irrilevanza penale del fatto e di indennità spettanti al giudice di pace.

(Testo risultante dallo stralcio del titolo III del disegno di legge n. 4625, deliberato dall'Assemblea il 28 aprile 1998)

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4707, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA, SAIA, ORTOLANO

Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di ammissione al patrocinio dei praticanti avvocati

Presentata il 24 marzo 1998

(Relatore: **CAROTTI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 411 e abbinati,

ESPRIME NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di nomina a giudice onorario aggregato. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE E NORME IN TEMA DI INDENNITÀ SPETTANTI AI GIUDICI DI PACE

ART. 1.

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia;

c) di quelli relativi a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace i giudizi, pendenti alla data di cui al comma 1, relativi all'azione di opposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case.

ART. 2.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge il pretore trasmette il fascicolo di ufficio al giudice di pace che fissa con decreto l'udienza di prosecuzione.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

ART. 3.

1. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente. Si osservano al riguardo, le disposizioni dell'articolo 2.

2. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 1. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

ART. 4.

1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995:

a) i giudizi pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia;

b) i giudizi pendenti davanti al pretore di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1.

2. Entro quindici giorni dalla data indicata al comma 1, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al medesimo comma e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di

pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquantamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 15 è rideeterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000 ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Notificazione degli atti*) — 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni ».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis — (*Deposito di atti e dichiarazioni*). — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previste dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza di ogni ufficio giudiziario anche presso la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati gli atti e le dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da ogni ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito e inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace, sono immessi, nei limiti degli organici previsti e tramite distinti concorsi per soli titoli esclusivamente loro riservati, nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza ed inquadrati nella terza o quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, a prescindere dal limite di età.

2. I diritti e le indennità, nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso gli uffici del giudice di pace, sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

ART. 9.

1. L'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 162-*bis* (*Oblazione nei reati puniti con pene alternative*). — Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona alla quale il reato è attribuito può essere ammessa a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato contestato, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve

depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonchè dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino dall'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato ».

ART. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163 — (*Sospensione condizionale della pena*). Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena pecuniaria rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal se-

condo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria, e la sospensione prevista dal secondo comma può essere ordinata quando si infligga una pena pecuniaria, anche se congiunta a pena detentiva, che, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente a una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ».

ART. 11.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 684 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*) — Chiunque pubblica, in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni ».

TITOLO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in

fine, le parole: « e procede alle indagini preliminari per reati di competenza, ai sensi della sezione III del capo II del titolo I del libro primo, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni ».

2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-quater. — (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*). 1. La persona sottoposta alle indagini, se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero, se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di altro giudice. Del deposito del decreto è dato immediatamente avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

4. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora ritengano che debba procedere un ufficio del pubblico ministero appartenente ad altro distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina, con decreto motivato, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'arti-

colo 51, comma 3-*bis*, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-*ter*. Avverso il decreto emesso ai sensi del presente comma dal procuratore generale presso la corte d'appello, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito, alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione di cui al comma 3 o della designazione di cui al comma 4 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. Gli atti sono inutilizzabili se compiuti dopo che sono decorsi venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1 senza che il pubblico ministero abbia disposto la trasmissione degli atti o abbia rigettato la richiesta.

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*). — 1. La richiesta di cui all'articolo 54-*quater*, comma 4, del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale competente unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della ri-

chiesta, può richiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di copia degli atti del procedimento ».

CAPO II

DIFENSORE

ART. 14.

1. All'articolo 96 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. La nomina conferisce mandato per proporre impugnazione in tutti i relativi gradi del giudizio, anche avverso sentenza contumaciale ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore d'ufficio può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato ».

3. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688 del codice di procedura civile, secondo comma;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in

quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « dal difensore o da altra persona abilitata ».

2. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 100 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di

quella conferita nelle forme previste dal comma 1 ».

CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

ART. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

CAPO IV

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 17.

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.

ART. 18.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale ».

ART. 19.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudizi-

ziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

CAPO V

CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

ART. 20.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III e V del libro sesto, ovvero con richiesta di giudizio »;

b) al comma 2, le parole: « rinvio a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « giudizio ».

ART. 21.

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 415 (*Reato commesso da persone ignote*). 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto ».

CAPO VI

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

ART. 22.

1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

ART. 416 (*Richiesta di giudizio*). — 1. La richiesta di giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale.

2. Nella richiesta di giudizio, oltre alle generalità dell'imputato e della persona offesa, qualora sia stata identificata, il pubblico ministero deve enunciare in forma chiara e precisa a pena di nullità il fatto che viene attribuito all'imputato, con l'enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Deve altresì indicare gli elementi di prova a carico e le fonti.

3. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa a tutte le indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti

al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

ART. 417 (*Udienza predibattimentale*). —

1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice dispone, con decreto, la comparizione dell'imputato per l'udienza predibattimentale.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della richiesta del pubblico ministero, con l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo si procederà in contumacia;

d) l'indicazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416, comma 3, e di poter estrarre copie;

g) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può fare richiesta dei procedimenti speciali di cui al libro sesto non oltre le conclusioni delle parti a norma dell'articolo 425;

h) l'avviso che l'imputato e le altre parti private dovranno indicare i testimoni, i periti, i consulenti e le persone indicate dall'articolo 210 ed i documenti che intendono produrre almeno cinque giorni dalla data fissata per l'udienza predibattimentale;

i) la data e la sottoscrizione del giudice;

l) la data e la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice.

3. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c), e), g) e i).

4. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

ART. 418. (*Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Produzione di documenti*). — 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.

2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.

3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

ART. 419. (*Costituzione delle parti*). — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

ART. 420 (*Rinnovazione della citazione*).

— 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione dell'udienza predibattimentale quando è provato ovvero sussistono elementi concreti per ritenere che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

ART. 421. (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad impossibilità di comparire per legittimo impedimento il giudice, con ordinanza anche d'ufficio, rinvia a una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Allo stesso modo il giudice provvede quando sussistono elementi concreti per ritenere che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

4. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive

udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche di ufficio l'udienza, fissa contestualmente con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

ART. 422. (*Contumacia dell'imputato*). —

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui all'articolo 427, comma 1, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 423. (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

ART. 424. (*Questioni preliminari*). — 1. Le questioni concernenti la competenza

per territorio, per connessione, le nullità indicate negli articoli 181, commi 2 e 3, e 417 comma 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

5. Le questioni preliminari di cui al comma 1 possono essere riproposte in dibattimento.

ART. 425. (*Discussione*). — 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.

4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

ART. 426. (*Modificazione dell'imputazione*). — 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente, il quale ha diritto di chiedere un termine non inferiore a giorni cinque.

2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale di udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione.

4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nell'imputazione, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso dell'imputato, altrimenti rimette gli atti al pubblico ministero.

ART. 427. (*Provvedimenti del giudice e attività di integrazione probatoria*). — 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o emette decreto di fissazione del dibattimento.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

5. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle

persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

6. Per l'audizione delle persone indicate nel comma 5 si applicano gli articoli 496, 497, 498 e 499. Successivamente, la parte civile, il pubblico ministero, il difensore ed il difensore di parte civile formulano le rispettive conclusioni.

7. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza predibattimentale.

ART. 428. (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Per la pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria e ritiene che l'istruzione dibattimentale non possa fornire utili elementi per modificare o integrare il quadro probatorio.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

ART. 429. (*Requisiti della sentenza*). 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a iden-

tificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

ART. 430. (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). — 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 428, comma 3.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

ART. 431. (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.

3. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569.

4. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.

5. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello se non conferma la sentenza, provvede a norma dell'articolo 432 ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

6. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al dibattimento per la forma ed i termini dell'atto di impugnazione.

8. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con la presenza del difensore.

ART. 432. (*Decreto di fissazione del dibattimento*). — 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle

indagini, il giudice decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis* e fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Il giudice, sentite le parti, dispone, secondo un calendario indicato, la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

5. In ogni caso, il giudice dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.

6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone la perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto che dispone il giudizio; il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al giudice competente per esporre il parere.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 190, comma 3, le questioni proposte ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere riproposte fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 433 (*Fascicolo del dibattimento*). —

1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) la richiesta di giudizio, il decreto di fissazione del dibattimento e le ordinanze di ammissione delle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili.

d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;

e) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

f) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono chiedere l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, per i quali vi sia richiesta o consenso dell'imputato o del suo difensore.

3. Il fascicolo del dibattimento è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il giudizio con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione.

4. Gli atti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia ».

CAPO VII

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 23.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

ART. 24.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 439. (*Richiesta di giudizio abbreviato*). — 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste.

2. Nel corso dell'udienza predibattimentale la richiesta può essere formulata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

3. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni; se la richiesta è formulata nel corso dell'udienza predibattimentale, il pubblico ministero può chiedere un termine per esprimere il parere.

4. Il pubblico ministero può sempre chiedere l'ammissione di prove su temi nuovi e incompleti ».

ART. 25.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441 (*Svolgimento del giudizio abbreviato*). — 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza predibattimentale.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti indica alle parti gli elementi necessari ai fini della decisione.

6. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, sentite le parti, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia. ».

ART. 26.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza »;

c) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

ART. 27.

1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 443. (*Limiti all'appello*). — 1. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando

l'appello tende a ottenere una diversa formula.

2. Gli stessi limiti di cui al comma 1 valgono per il pubblico ministero, se ha espresso il consenso al giudizio abbreviato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone anche di ufficio, l'assunzione delle prove che ritiene necessarie ».

ART. 28.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 ».

ART. 29.

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*). —
1. L'imputato, nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate ».

ART. 30.

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Richiesta di pena e consenso)* »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza predibattimentale le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425. Nel giudizio direttissimo la richiesta può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

ART. 31.

1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari)* »;

b) al primo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla persona offesa e al danneggiato dal

reato dei quali risultino l'identità e il domicilio »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati ».

ART. 32.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza predibattimentale, e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza ».

ART. 33.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 135. (*Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena*). — 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero ».

ART. 34.

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 449. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*). — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover pro-

cedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.

3. Se l'arresto è convalidato si procede immediatamente all'udienza predibattimentale.

4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario ».

ART. 35.

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 450. (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). — 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.

2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente ».

ART. 36.

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 451. (*Svolgimento del giudizio direttissimo*). — 1. Dopo la convalida del giudizio a norma dell'articolo 450, il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il giudice decide immediatamente sullo stato di

libertà dell'imputato e l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.

3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 432 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni ».

ART. 37.

1. Il titolo IV del libro sesto del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 38.

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: « e l'eventuale pena accessoria » sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è

estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Al comma 3 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole: « il giudizio immediato ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero ».

4. All'articolo 464 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto che dispone il giudizio. Si osservano le disposizioni sulla citazione diretta a giudizio previste dagli articoli 550 e seguenti »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

CAPO VIII

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

ART. 39.

1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: « controlla la regolare costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « verifica la costituzione ».

ART. 40.

1. L'articolo 487 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 487. (*Revoca della contumacia dell'imputato*). — 1. Se prima della decisione perviene la prova indicata nell'articolo 422, comma 4, il giudice revoca l'ordinanza dichiarativa della contumacia e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti dell'udienza predibattimentale o del giudizio che ritiene rilevanti ai fini della decisione ».

ART. 41.

1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 491. (*Riproposizione delle questioni preliminari*). — 1. Le questioni preliminari già proposte nel termine di cui all'articolo 424 sono precluse se non sono riproposte dopo che è stata compiuta per la prima volta la verifica della costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 e sono decise immediatamente con ordinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.

3. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

4. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 424 ».

ART. 42.

1. Il comma 3 dell'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. È ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'arti-

colo 418 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. In ogni caso le parti possono chiedere l'ammissione di prove escluse o l'esclusione di prove ammesse a norma dell'articolo 432, comma 1 ».

ART. 43.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice provvede con ordinanza sulle richieste formulate dalle parti a norma dell'articolo 493, comma 3 »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART. 44.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, non può, a pena di inutilizzabilità, rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, se non dopo la conclusione dell'esame e del controesame ».

ART. 45.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 433, comma 2, e 555, comma 3 ».

ART. 46.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 433,

comma 2, e 555, comma 3, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti concordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2 ».

CAPO IX

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 47.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« LIBRO OTTAVO
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*). — 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. (*Casi di citazione diretta a giudizio*). — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione

della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

ART. 551. (*Procedimenti connessi*). — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il giudice dispone per tutti il giudizio a norma dell'articolo 417.

ART. 552. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416, comma 2.

ART. 553. (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*). — 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

ART. 554. (*Atti urgenti*). — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*). — 1. Nell'udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

2. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare le richieste previste dall' articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. (*Giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta e condanna a pena concordata*). — 1. Per il giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Le richieste previste dagli articoli 439 e 444, comma 1, possono essere formulate nell'udienza di comparizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 557. (*Procedimento per decreto*). —

1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

2. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

ART. 558. (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*). — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano

al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, comma 4.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

ART. 559. (*Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici*). — 1. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 468, in quanto applicabili.

ART. 560. (*Dibattimento*). — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto

soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ».

CAPO X

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 48.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 49.

1. Al comma 1 dell'articolo 33-*quinquies* del codice di procedura penale, le parole « dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza predibattimentale ».

2. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, è abrogato.

3. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 33-*septies*. — (*Inosservanza dichiarata nel dibattimento*). — 1. Nel dibattimento di primo grado il giudice, se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti al giudice competente.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 2 ».

4. Al comma 1 dell'articolo 33-*octies* del codice di procedura penale, le parole da: « al pubblico ministero » a: « collegiale o monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sulla attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale ».

ART. 50.

1. All'articolo 34 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole: « o ha disposto il giudizio immediato » sono soppresse;

b) al comma 2-*bis*, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 52.

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale, le parole: « nel decreto di citazione emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 552 ».

ART. 53.

1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 79. (*Termine per la costituzione di parte civile*). — 1. La costituzione di parte civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza ».

ART. 54.

1. All'articolo 80 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti »;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

ART. 55.

1. L'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 81. (*Esclusione di ufficio della parte civile*). — 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

ART. 56.

1. All'articolo 83 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « il dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'udienza predibattimentale »;

b) al comma 5, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 57.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a

quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

ART. 58.

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare o nel dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 59.

1. L'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Esclusione di ufficio del responsabile civile*). — 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

ART. 60.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare o per il giudizio » sono sostituite dalle seguenti « udienza predibattimentale ».

ART. 61.

1. Al comma 1 dell'articolo 94 del codice di procedura penale la parola: « 484 » è sostituita dalla seguente: « 419 ».

ART. 62.

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole da: « se è avvenuto » sino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 63.

1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 64.

1. Al comma 1 dell'articolo 160 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 65.

1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza predibattimentale devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 427. Quando manchi l'udienza predibattimentale, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza » e le parole: « entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prima della dichiarazione di

apertura del dibattimento »; il secondo periodo è soppresso.

ART. 66.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: « al dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « all'udienza predibattimentale » e la parola: « 429 » è sostituita dalla seguente: « 416 ».

ART. 67.

1. Al comma 4 dell'articolo 304 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 68.

1. Il comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il decreto penale di condanna. La richiesta deve, comunque essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione ».

ART. 69.

1. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 70.

1. Al comma 1 dell'articolo 434 del codice di procedura penale le parole: « il

giudice per le indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice dell'udienza predibattimentale ».

ART. 71.

1. Al comma 2 dell'articolo 436 del codice di procedura penale le parole: « fissa l'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza predibattimentale ».

ART. 72.

1. Gli articoli 468, 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 73.

1. Al comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 74.

1. Al comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 75.

1. Al comma 1 dell'articolo 514 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 76.

1. Al comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, le parole: « al pubblico ministero » sono sostituite dalle

seguenti: « al giudice in composizione monocratica ».

ART. 77.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è sostituito dal seguente:

1. « Le sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di polizia penitenziaria ».

ART. 78.

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 107-bis. — (*Denunce a carico di ignoti*). — 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili ».

ART. 79.

1. L'articolo 128 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — (*Fissazione dell'udienza predibattimentale nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione*). — 1. Nel caso previsto dall'articolo 409, comma 5, del codice, il giudice dispone la comparizione dell'imputato e della persona offesa per l'udienza predibattimentale,

enunciando nel decreto gli elementi previsti dall'articolo 416, comma 2, del codice ».

ART. 80.

1. All'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: « rinvio a » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « articolo 416 comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 416, comma 3 ».

ART. 81.

1. L'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

ART. 82.

1. All'articolo 132, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « giudice per le indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « giudice dell'udienza predibattimentale ».

ART. 83.

1. All'articolo 133, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 84.

1. L'articolo 139 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

ART. 85.

1. Al comma 1 dell'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 557 del codice » sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « dall'articolo 566 comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 559 comma 1 ».

ART. 86.

1. Gli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.

ART. 87.

1. Al primo comma dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nella designazione del giudice del tribunale per la trattazione dell'udienza predibattimentale il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tali funzioni non siano svolte in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice

per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento ».

ART. 88.

1. Al terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle parole « dell'udienza predibattimentale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la lettera *c*) è abrogata.

4. Il terzo comma dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole « dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza predibattimentale ».

6. Al comma 2 dell'articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: « Nell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'udienza predibattimentale ».

ART. 89.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,

convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOMINA A GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

ART. 90.

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge ».

ART. 91.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « a riposo » sono aggiunte le seguenti: « o iscritti negli albi speciali »;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole « materie giuridiche » sono aggiunte le seguenti: « , laureati in giurisprudenza »;

c) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) i notai anche in pensione ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età ».

3. Il comma 2 dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi quindici anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall' albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio ».

4. Il comma 3 dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

5. Il comma 4 dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276 è sostituito dal seguente:

« 4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato ».

6. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole « per più distretti di corte di appello. » sono aggiunte le seguenti: « I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al Consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell' ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello ».

7. Al comma 5 dell' articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: « dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3, comma 1, della legge 15

maggio 1997, n. 127, dall'articolo 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, in quanto compatibili. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, sono utilizzabili i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-*ter* Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali ha conosciuto in qualità di giudice ».

9. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « dei rispettivi difensori » sono aggiunte le seguenti: « ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ».

10. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: « reddito » sono aggiunte le seguenti: « da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o ».

11. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono premesse le parole: « Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto

diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, ».

12. Il comma 2 dell' articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

13. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano ai procedimenti di nomina ancora in corso per i quali non vi sia stata la delibera del Consiglio superiore della magistratura.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ART. 92.

1. Entro il 2 giugno 1999, i lavoratori addetti a lavori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli Uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato, con eventuale modifica, da parte delle amministrazioni interessate, delle relative piante organiche.

ART. 93.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire sessanta miliardi per il 1998 e cento miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 411, d'iniziativa
del deputato Scoca**

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad una riparazione commisurata alla durata della custodia cautelare subita, alle conseguenze personali, familiari, sociali, economiche, di salute, d'immagine, di potenzialità di lavoro da essa determinate, qualora

non vi abbia dato, o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1291 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui al regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2572.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 882, d'iniziativa dei deputati
Nicola Pasetto e Alberto Giorgetti**

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non opera in relazione a reati puniti con la reclusione militare, originaria o da sostituire ad altra pena ai sensi dell'articolo 27 del codice penale militare di pace.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 1113, d'iniziativa
del deputato Anedda**

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è abrogato.

N. 1182, d'iniziativa del deputato Saraceni

CAPO I

MODIFICHE AL LIBRO QUINTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 1.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: « , IV » è soppressa;

2) le parole: « con richiesta di rinvio a giudizio. » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto di citazione a giudizio. »;

b) al comma 2, le parole: « richiede il rinvio a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « emette decreto di citazione a giudizio ».

ART. 2.

1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Art. 416. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'identificazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono

comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al giudice dell'udienza predibattimentale;

e) l'avvertimento all'imputato che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua contumacia;

f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e sarà trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale entro il termine di cui al comma 3;

h) l'avviso che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo di cui alla lettera g);

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e) ed f).

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Art. 417. (*Trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 416, con la prova della avvenuta citazione delle persone ivi indicate.

Art. 418. (*Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici, produzione di do-*

cumenti). — 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.

2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i documenti e i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.

3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

Art. 419 (*Costituzione delle parti*). — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

Art. 420 (*Rinnovazione della citazione*). — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza predibattimentale quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al

difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

Art. 421. (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 422. (*Contumacia dell'imputato*). — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 423. (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Art. 424. (*Questioni preliminari*). — 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle

parti e sono decisi immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Art. 425. (*Discussione*). — 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.

4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

Art. 426. (*Modificazione dell'imputazione*). — 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente.

2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale dell'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione.

4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso dell'imputato.

Art. 427. (*Provvedimenti del giudice*). — 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice procede alla deliberazione pronunciando uno dei provvedimenti di cui agli articoli da 428 a 433.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

Art. 428. (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non deve pronunciare ordinanza ai sensi dell'articolo 432, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice può disporre, anche di ufficio, l'assunzione di prove che appaiano manifestamente decisive ai fini della sentenza di cui al comma 1.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

Art. 429. (*Requisiti della sentenza*). — 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione: « in nome del popolo italiano » e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo con gli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Art. 430. (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). — 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e

sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

Art. 431. (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. La persona offesa dal reato può ricorrere per Cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per Cassazione a norma dell'articolo 569.

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per Cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, provvede a norma degli articoli 432, 433 e 433-bis.

Art. 432. (*Ordinanza di prosecuzione delle indagini*). — 1. Se l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio dipende da insufficienza delle indagini preliminari, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della successiva udienza predibattimentale.

Art. 433 (*Decreto di fissazione del dibattimento*). — 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle in-

dagini, il giudice fissa l'udienza per la trattazione davanti al collegio e decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Il giudice, sentite le parti, può disporre la citazione solo di alcuni dei testi ammessi, quando è probabile che non tutti saranno sentiti alla prima udienza.

5. Il giudice in ogni caso dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.

6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale. Il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al collegio per esporre il parere.

Art. 433-bis. (*Fascicolo del dibattimento*). — 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione delle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. ».

CAPO II

MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 3.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

ART. 4.

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 5.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441. (Svolgimento del giudizio abbreviato). — 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza predibattimentale.

2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione ».

ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

ART. 8.

1. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale le parole: « preliminare o nel giudizio », sono sostituite dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 10.

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 449. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*). — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.

3. Se l'arresto è convalidato si procede all'udienza predibattimentale.

4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario ».

ART. 11.

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 450. (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). — 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero

fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.

2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente ».

ART. 12.

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 451. (*Svolgimento del giudizio direttissimo*). — 1. Dopo la convalida del giudizio a norma dell'articolo 450, il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.

3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 433 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni ».

ART. 13.

1. L'articolo 452 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 14.

1. Le disposizioni di cui al titolo IV del libro sesto del codice di procedura penale sono abrogate.

CAPO III

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12

ART. 15.

1. Gli articoli 35, terzo comma, e 46, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gen-

naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

2. Al comma 2 del citato articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 17.

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole: « o ha disposto il giudizio immediato » sono soppresse.

ART. 19.

1. Al comma 2 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

ART. 20.

1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 79. (*Termine per la costituzione di parte civile*). — 1. La costituzione di parte

civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza ».

ART. 21.

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ».

ART. 22.

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 80 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 23.

1. Il comma 1 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 24.

1. Al comma 2 dell'articolo 83 del codice di procedura penale le parole: « il dibattimento », sono sostituite dalle seguenti: « l'udienza predibattimentale »;

ART. 25.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero eser-

cita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

ART. 26.

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare o nel dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

2. Il comma 2 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 28.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare o per il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

ART. 29.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del codice di procedura penale la parola: « 484 » è sostituita dalla seguente: « 419 ».

ART. 30.

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole da: « se è avvenuto » sino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 31.

1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

ART. 32.

1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale » e la parola: « 424 » è sostituita dalla seguente « 427 »; il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza » e le parole: « entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il secondo periodo è soppresso.

ART. 33.

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: « al dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « all'udienza predibattimentale » e la parola: « 429 » è sostituita dalla seguente: « 416 ».

ART. 34.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 328. (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale ».

ART. 35.

1. Al comma 1 dell'articolo 465 del codice di procedura penale le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza ».

ART. 36.

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 37.

1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale le parole: « controlla la regolare costituzione delle parti » sono sostituite dalle seguenti: « verifica la presenza delle parti ».

ART. 38.

1. Gli articoli 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 39.

1. All'articolo 487 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 4 e 6 sono abrogati;

b) al comma 5 le parole da: « Se la prova indicata » fino alle parole: « ma prima della decisione » sono sostituite dalle seguenti: « Se prima della decisione perviene la prova indicata al comma 4 dell'articolo 422 », e la parola: « medesima » è sostituita dalle seguenti: « dichiarativa della contumacia ».

ART. 40.

1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 41.

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di cui chiede l'ammissione » sono sostituite dalla seguente: « ammesse »;

b) al comma 2, le parole: « chiedono l'ammissione delle prove » sono sostituite dalle seguenti: « le prove ammesse »;

c) il comma 3 è abrogato.

ART. 42.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice può autorizzare la produzione di documenti o disporre l'acquisizione, quando la parte che le richiede dimostri di non aver potuto provvedere,

per giustificato motivo, alla produzione o alla indicazione nel termine di cui all'articolo 418 »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4 il primo periodo è soppresso.

ART. 43.

1. L'articolo 550 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 550. (*Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore*). — 1. Svolgono

funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;

b) il pretore in funzione di giudice per le indagini preliminari, giudice dell'udienza predibattimentale e giudice del dibattimento ».

ART. 44.

1. Gli articoli 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566 e 567, comma 2, del codice di procedura penale, sono abrogati.

**N. 1210, d'iniziativa dei deputati
Bonito ed altri**

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 21 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (*Incompetenza per territorio eccepita davanti al pubblico ministero*). — 1. Se la competenza per territorio appartiene ad un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, l'incompetenza può essere rilevata anche nel corso delle indagini preliminari dallo stesso pubblico ministero, dalla persona sottoposta ad indagini o dalla persona offesa.

2. Il pubblico ministero trasmette gli atti al pubblico ministero competente.

3. Se il pubblico ministero che procede respinge l'eccezione di incompetenza, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa possono chiedere al procuratore generale presso la Corte d'appello, se la competenza appartiene ad un giudice dello stesso distretto, o al procuratore generale presso la Corte di cassazione, se la

competenza appartiene ad un giudice di un diverso distretto di Corte d'appello, di pronunciarsi sulla competenza.

4. Quando l'incompetenza riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte d'appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 118-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 118-ter. — (*Indagini compiute al di fuori della circoscrizione*). — 1. Il pubblico ministero, quando deve compiere atti di indagine fuori del territorio della circoscrizione, informa il pubblico ministero competente per territorio. Quando si tratta di indagini per delitti di competenza della direzione distrettuale antimafia informa, se possibile, il procuratore distrettuale ed in ogni caso il procuratore nazionale antimafia ».

**N. 1507, d'iniziativa
del deputato Pisapia**

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale le parole: «, con il consenso del pubblico ministero,» sono soppresse.

ART. 2.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*). - 1. La richiesta è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. In questo caso il giudice non può procedere con giudizio abbreviato se non vi è il consenso del pubblico ministero.

3. In caso di reato che prevede la pena dell'ergastolo la richiesta deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

ART. 3.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*) - 1. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 dell'articolo 439 il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

2. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 439. In questo

caso il giudice può procedere a giudizio abbreviato anche senza il consenso del pubblico ministero».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 441 del codice di procedura penale, le parole: « fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423 » sono soppresse.

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice, terminata la discussione, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire elementi di prova ai fini della decisione. Qualora le parti esprimano il proprio consenso si procede ai sensi dei commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 422 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta ».

ART. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « o che non abbia prestato il proprio consenso al giudizio abbreviato ».

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il giudice ritiene non corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o non congrua la pena invita, con ordinanza, le parti a riformulare la richiesta. La richiesta può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 444-bis. - (*Applicazione della pena su richiesta per pene superiori ai due anni - Conciliazione penale*) - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422, l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi tre anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. La parte offesa può proporre proprie osservazioni, anche a mezzo di difensore.

3. Se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e congrua la pena, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.

4. Il giudice, se ritiene di non accogliere la richiesta, può, con ordinanza, invitare le parti a riformularla: questa può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice. In caso di nuova richiesta formulata solo dall'imputato, il giudice, sentito il pubblico ministero, può accoglierla qualora ritenga la nuova formulazione corretta ai sensi del comma 3.

5. Il giudice può subordinare l'applicazione della pena al pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno; nella quantificazione di tale somma deve tener conto delle condizioni sociali ed economiche dell'imputato e della gravità dei fatti allo stesso addebitati. Qualora si proceda per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 326 del codice penale, il giudice deve sempre subordinare l'applicazione della pena al pagamento di una

somma a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno a favore della parte offesa. Nella determinazione di tale somma, il giudice deve sempre tenere conto della particolare gravità dei fatti e dei danni arrecati alla pubblica amministrazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'articolo 445.

7. Il reato è estinto se nel termine di sette anni l'imputato non commette un reato della stessa indole o un delitto doloso da cui derivi una condanna superiore a mesi sei di reclusione.

8. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a tutti gli effetti ad una pronuncia di condanna.

9. Nei procedimenti previsti nei titoli I e II del libro VI del codice di procedura penale, il giudice, qualora presuma che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, può sostituire l'intera pena o parte della stessa con le misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

10. Se vi è richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice può sostituire l'intera pena o parte della stessa con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, con altre forme di lavoro sostitutivo o con misure prescrittive specifiche per un periodo pari alla pena inflitta aumentata della metà.

11. All'imputato che non adempie gli obblighi imposti ai sensi dei commi precedenti o che riporti condanna per delitto doloso commesso successivamente alla sentenza, non può più essere applicata la pena di cui al presente articolo ed all'articolo 444 ».

ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, e dall'articolo 444-bis può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 ».

ART. 10.

1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 448. - (*Provvedimento del giudice*)
— 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza preliminare, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.

2. In caso di non accoglimento della richiesta, le parti la possono riproporre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice, qualora ritenga che ne ricorrano le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.

3. Il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e corretta la richiesta dell'imputato.

4. In caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

5. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 ».

ART. 11.

1. L'articolo 458 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 458. - (*Richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena*). — 1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena ai sensi degli articoli 444 e 444-bis, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il pubblico ministero esprime il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla notificazione della richiesta.

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno dieci giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442, 443, 444, 444-bis, 446 e 448 ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 62-ter. - (*Diminuzione della pena*)
— La pena è diminuita in misura non eccedente un quarto, qualora l'imputato abbia concretamente cooperato per rendere possibile il rinvenimento del provento del reato ».

**N. 1869, d'iniziativa del deputato
Carmelo Carrara**

ART. 1.

1. All'articolo 8 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis*. Se si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli *416-bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo *416-bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui allo stesso articolo *416-bis*, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la competenza è attribuita al tribunale avente sede nel capoluogo di provincia nel cui territorio è stato commesso il reato ».

**N. 1958, d'iniziativa dei deputati
Anedda ed altri**

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale le parole: « rinvio a » sono soppresse.

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 416 del codice di procedura penale dopo le parole: « notizia di reato » sono inserite le seguenti: « e tutta ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale le parole: « rinvio a » sono soppresse.

ART. 4.

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale dopo le parole: « l'enunciazione » è inserita la seguente: « circostanziata ».

ART. 5.

1. Al comma 4 dell'articolo 419 del codice di procedura penale le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

ART. 6.

1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 421. (*Discussione*) — 1. — Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice interpella l'imputato affinché dichiari se intenda essere giudi-

cato con il rito dell'udienza preliminare oppure con il rito abbreviato. Se l'imputato non è presente, e se non è presente il difensore munito di procura speciale, ovvero se l'imputato od il difensore non rispondono alla richiesta, si procede con il rito abbreviato ai sensi degli articoli 438 e seguenti. Il giudice dichiara quindi aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di giudizio. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 503. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese. Il pubblico ministero ed i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero ed i difensori formulano ed illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

4. Se ritiene di poter decidere allo stato degli atti e l'imputato ha chiesto di essere giudicato col rito dell'udienza preliminare, il giudice dichiara chiusa la discussione ».

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni caso l'imputato può chiedere di rendere dichiarazioni o di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 503 ».

2. Il comma 7 dell'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 7. Per l'audizione e per l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 499 e seguenti ».

ART. 8.

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale dopo le parole: « l'enunciazione » è inserita la seguente: « circostanziata ».

ART. 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imputato può chiedere che si proceda col rito dell'udienza preliminare. In mancanza di tale richiesta il processo è definito con giudizio abbreviato nell'udienza preliminare.

2. La richiesta nell'udienza è formulata oralmente: negli altri casi è formulata con atto scritto ».

ART. 10.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 439 (*Richiesta del rito dell'udienza preliminare*) 1. La richiesta è depositata in cancelleria almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza preliminare prima che sia dichiarata aperta la discussione ».

ART. 11.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 440 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone si proceda con il rito dell'udienza preliminare.

2. L'ordinanza è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo

439, comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza ».

2. Il comma 3 dell'articolo 440 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 12.

1. L'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 442 — (*Decisione*) — 1. Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione di anni trenta.

3. In caso di condanna a pena non superiore a quattro anni di reclusione nei confronti di imputato incensurato il giudice può disporre l'affidamento in prova al servizio sociale a sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, senza procedere all'osservazione in istituto.

4. In caso di condanna a pena non superiore a tre anni di reclusione nei confronti di un imputato incensurato il giudice può disporre che la pena sia espiata con detenzione domiciliare nell'abitazione del condannato od in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o assistenza.

5. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

6. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2 ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 442-bis. (*Sentenze di affidamento in prova o detenzione domiciliare*) 1. Il giudice, quando dispone l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, trasmette la sentenza al tri-

bunale di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 47-*bis* e 47-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. L'esecuzione della pena è sospesa ».

ART. 14.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogata.

ART. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. L'imputato ed il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuite fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva, quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera i tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Possono altresì chiedere l'affi-

damento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare ai sensi degli articoli 442 e 442-*bis*.

2. Il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena od alla detenzione domiciliare. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale o la detenzione domiciliare non possano essere concesse, rigetta la richiesta ».

ART. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla dichiarazione di chiusura della discussione ».

2. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

**N. 1991, d'iniziativa
del deputato Maiolo**

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 21 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 21-bis. — (*Incompetenza per territorio eccepita davanti al pubblico ministero*). — 1. Se la competenza per territorio appartiene ad un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, l'incompetenza può essere rilevata anche nel corso delle indagini preliminari dallo stesso pubblico ministero, dalla persona sottoposta ad indagini o dalla persona offesa.

2. Il pubblico ministero trasmette gli atti al pubblico ministero competente.

3. Se il pubblico ministero che procede respinge l'eccezione di incompetenza, la

persona sottoposta ad indagini o la persona offesa possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello, se la competenza appartiene ad un giudice dello stesso distretto, o al procuratore generale presso la Corte di cassazione, se la competenza appartiene ad un giudice di un diverso distretto di corte d'appello, di pronunciarsi sulla competenza ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 118-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 118-ter. — (*Indagini compiute al di fuori della circoscrizione*). — 1. Il pubblico ministero, quando deve compiere atti di indagine fuori del territorio della circoscrizione, informa il pubblico ministero competente per territorio ».

**N. 1995, d'iniziativa
del deputato Maiolo**

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è abrogato.

**N. 2314, d’iniziativa dei deputati
Berselli ed altri**

ART. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

**N. 2655, d'iniziativa dei deputati
Carmelo Carrara ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 417 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-*bis*. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla quando manca l'indicazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, e quando la persona sottoposta alle indagini non è stata interrogata sui fatti dai quali sono emerse le fonti di prova sulle quali è fondata l'imputazione, ovvero se non è stato inviato l'invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate all'articolo 375, comma 3, secondo periodo, e la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto

un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile ».

ART. 2.

1. All'articolo 555 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il decreto è altresì nullo quando la persona sottoposta alle indagini non è stata interrogata sui fatti dai quali sono emerse le fonti di prova sulle quali è fondata l'imputazione, ovvero se non è stato inviato l'invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate all'articolo 375, comma 3, secondo periodo, e la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile ».

**N. 2656, d'iniziativa dei deputati
Carmelo Carrara ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 54 del codice di procedura penale, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere il suo ufficio, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora il giudice asseritamente competente appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello e della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa di reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 3-*bis* si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri ».

ART. 2.

1. All'articolo 54- *bis* del codice di procedura penale, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5-*bis* La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero procedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54, comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora il giudice asseritamente competente appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. Avverso la decisione del procuratore generale della corte d'appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-*bis* Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri ».

**N. 3464, d'iniziativa dei deputati
Pisanu ed altri**

ART. 1.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. La persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori se, durante le indagini preliminari, ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri ».

ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori se, durante le indagini preliminari, hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona o per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero procedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma del comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Ai fini della decisione si applicano le disposizioni del comma 2. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri. »

**N. 3728, d'iniziativa
del deputato Saraceni**

ART. 1.

1. L'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale deve essere interpretato nel senso che la procura speciale rilasciata nelle forme ivi previste è idonea a conferire al difensore il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1.

**N. 4382, d'iniziativa
del deputato Pisapia**

ART. 1.

1. L'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 279. (*Giudice competente*). — 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il tribunale in composizione collegiale ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 416 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 416-bis. (*Citazione in giudizio*). — 1. Per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica il pubblico ministero, concluse le indagini, emette decreto di citazione a giudizio ».

« ART. 416-ter. (*Richiesta di udienza preliminare, di giudizio abbreviato o di applicazione della pena*). — 1. Nei casi di cui all'articolo 416-bis, ad esclusione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 7, l'imputato può chiedere l'udienza preliminare, fare richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena depositando apposita istanza presso la cancelleria del giudice per l'udienza preliminare entro trenta giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale le parole: « , con il consenso del pubblico ministero », sono soppresse.

ART. 5.

1. L'articolo 549 del codice di procedura penale è sostituito del seguente:

« ART. 549. (*Norme applicabili ai procedimenti per i reati previsti dall'articolo 7*). — 1. Per i reati previsti dall'articolo 7, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili ».

ART. 6.

1. Gli articoli 550, 551 e 552 del codice di procedura penale sono abrogati.

**N. 4440, d'iniziativa
del deputato Giuliano**

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 554 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale:

a) con richiesta di rinvio a giudizio, quando si tratta di procedimenti per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, fatta eccezione per i reati indicati all'articolo 7, comma 2, escluso quello di cui alla lettera h);

b) con richiesta di emissione del decreto penale di condanna;

c) con emissione del decreto di citazione a giudizio ».

ART. 2.

1. All'articolo 555, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, le parole: « entro quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni ».

ART. 3.

1. All'articolo 560, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « nel termine di quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine di quarantacinque giorni ».

**N. 4590, d’iniziativa dei deputati
Cola ed altri**

ART. 1.

1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale dinanzi al giudice unico di primo grado, limitatamente agli affari civili e penali già di competenza del soppresso ufficio del pretore.

DISEGNO DI LEGGE

N. 4625-bis

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE E NORME IN TEMA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

(Prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995).

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia;

c) di quelli relativi a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace i giudizi, pendenti alla data di cui al comma 1, relativi ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case.

ART. 2.

(Istanza per la prosecuzione dei giudizi pendenti).

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio deposita ricorso dinanzi al giudice di pace competente per territorio, con istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione.

2. Il giudice di pace richiede al pretore l'immediata trasmissione del fascicolo d'ufficio e fissa con decreto l'udienza di prosecuzione; il ricorso di cui al comma 1, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a norma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, e personalmente alle parti non costituite, entro trenta giorni dalla data di pronuncia del decreto. Il ricorso è esente dall'imposta di bollo; i diritti per la notifica sono ridotti della metà.

3. In caso di mancata presentazione dell'istanza a norma del comma 1, il processo si estingue. In deroga all'articolo 307 del codice di procedura civile, l'estinzione è in tale caso rilevabile anche d'ufficio.

ART. 3.

(Giudizi pendenti davanti agli uffici di conciliazione).

1. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente. Si osservano, al riguardo, le disposizioni dell'articolo 2.

2. In caso di mancata presentazione dell'istanza a norma del comma 1 dell'articolo 2, l'estinzione è dichiarata anche d'ufficio dal conciliatore o dal giudice di pace.

3. Gli uffici di conciliazione sono soppressi, fatta salva l'attività conseguente all'applicazione dei commi 1 e 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

ART. 4.

(Procedimenti devoluti alle sezioni stralcio).

1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, sono

attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995:

a) i giudizi pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia;

b) i giudizi pendenti davanti al pretore di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

2. Entro quindici giorni dalla data indicata al comma 1, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma medesimo e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale li assegna ad un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 11 e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374).

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È corrisposta altresì una indennità di lire diecimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al coordinatore spetta una indennità mensile di lire centomila, oltre a lire quindicimila per ciascun giudice di pace addetto all'ufficio, escluso il coordinatore medesimo. ».

ART. 6.

(Decorrenza e aggiornamento delle indennità).

1. Le indennità di cui all'articolo 5 spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15, può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. ».

ART. 7.

(Deposito di atti e dichiarazioni presso il giudice di pace).

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis — *(Deposito di atti e dichiarazioni).* — 1. Le parti ed i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previste dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza degli uffici giudiziari del distretto, anche presso la cancelleria di un giudice di pace del medesimo.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria del tribunale o della sezione distaccata.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati gli atti e le dichiarazioni che possono essere depositati o ricevute dall'ufficio del giudice di pace e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti. ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E SULL'IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO

CAPO I

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 8.

(Modifiche agli articoli 554 e 555 del codice di procedura penale).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 554 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L'articolo 555 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la lettera *e*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *e*) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione, può chiedere, nel caso previsto dall'articolo 557-*bis*, la fissazione dell'udienza preliminare e, negli altri casi, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione; »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e al suo difensore almeno sessanta giorni prima della data fissata per

il giudizio. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni. ».

ART. 9.

(Richiesta dell'udienza preliminare).

1. Dopo l'articolo 557 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 557-*bis* — *(Richiesta dell'udienza preliminare)*. — 1. L'imputato citato a giudizio per un delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, può chiedere l'udienza preliminare. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La richiesta è depositata nel termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera *e*), a pena di inammissibilità, ed è immediatamente trasmessa al giudice per le indagini preliminari con gli atti e le cose indicati nell'articolo 416 comma 2.

3. Nel caso di procedimenti connessi, se la richiesta di udienza preliminare riguarda soltanto alcuni di essi, il giudice dispone la separazione quando ciò non pregiudica l'accertamento dei fatti; altrimenti fissa per tutti l'udienza preliminare.

4. Entro due giorni dalla ricezione della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio.

5. Se la richiesta è presentata fuori dei casi previsti dal comma 1, ovvero oltre il termine indicato dall'articolo 555 comma 1 lettera *e*), il giudice, anche prima della fissazione dell'udienza, la dichiara inammissibile e restituisce gli atti al pubblico ministero che provvede agli adempimenti previsti nell'articolo 558 comma 1.

6. La dichiarazione di inammissibilità è notificata immediatamente all'imputato a cura della cancelleria del giudice, con l'avviso che è confermata l'udienza già fissata per la comparizione in dibattimento o con l'indicazione della nuova udienza. ».

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 558 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole: « non presenta richiesta », sono inserite le seguenti: « di fissazione dell'udienza preliminare o »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La citazione della persona offesa è notificata almeno dieci giorni prima della data fissata per il giudizio. Il termine è ridotto a cinque giorni nei casi in cui sia stata dichiarata l'urgenza a norma dell'articolo 555 comma 3. ».

2. Nel comma 1 dell'articolo 560 del codice di procedura penale le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

ART. 11.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 551, 552 e 553 del codice di procedura penale e gli articoli 155, 156, 157 e 158 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

CAPO II

ESCLUSIONE DELLA PROCEDIBILITÀ PER IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO

ART. 12.

(Irrelevanza penale del fatto).

1. Dopo il titolo III del libro V del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« TITOLO III-bis

IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO

ART. 346-bis. — (Esclusione della procedibilità per l'irrelevanza penale del fatto). —

1. Per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la procedibilità è esclusa quando risulta l'irrelevanza penale del fatto. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. Il fatto è penalmente irrilevante quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché le modalità della condotta, la sua occasionalità, valutata anche in relazione alla capacità a delinquere del reo, e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale.

3. L'irrelevanza penale del fatto può essere dichiarata solo se vi è stata la richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. Se è stata esercitata l'azione penale l'irrelevanza del fatto può essere dichiarata se l'imputato non si oppone. ».

ART. 13.

(Modifiche agli articoli 129, 411, 425, 529 e 578 del codice di procedura penale).

1. Nel comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: « non è previsto dalla legge come reato » sono inserite le seguenti: « o è penalmente irrilevante ».

2. Nel comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo le parole: « o che il fatto non è previsto dalla legge come reato » sono aggiunte le seguenti: « o è penalmente irrilevante ».

3. Nel comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: « se il fatto non è previsto dalla legge come reato » sono inserite le seguenti: « o è penalmente irrilevante ».

4. Nel comma 1 dell'articolo 529 del codice di procedura penale, dopo le parole: « Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita » sono

inserirle le seguenti: « ovvero se il fatto è penalmente irrilevante ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice d'appello e la Corte di cassazione provvedono allo stesso modo quando, nei casi indicati dal comma 1, dichiarano l'irrilevanza penale del fatto. ».

ART. 14.

(Modifiche agli articoli 686, 687 e 689 del codice di procedura penale).

1. Nel comma 1, lettera a), numero 4), dell'articolo 686 del codice di procedura penale, dopo le parole: « dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato » sono aggiunte le seguenti: « o dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell'articolo 346-bis; ».

2. Nel comma 2 dell'articolo 687 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) alle sentenze che hanno dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell'articolo 346-bis, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ».

3. Nel comma 2, lettera a), dell'articolo 689 del codice di procedura penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) delle sentenze previste dall'articolo 445, delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato o che hanno dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell'articolo 346-bis, nonché dei decreti penali di condanna; ».

TITOLO III

PROROGA DELLA DATA DI EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LA ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

ART. 15.

.....
.....
.....

TITOLO IV

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 16.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo I, valutato in lire 12.038.760.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, e in lire 6.713 milioni annue a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La disposizione di cui all'articolo 15 della presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE
N. 4707, d'iniziativa dei deputati
Pisapia ed altri

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I praticanti avvocati, dopo un anno di iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti già appartenenti alla competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio e proporre dichiarazione di impugnazione, limitatamente ai procedimenti per i reati già appartenenti alla competenza del pretore ».

PAGINA BIANCA

